



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE CIVILE e PENALE di FORLÌ**  
*Sezione civile*

Il Giudice, a scioglimento della riserva che precede;

visto il ricorso proposto da \_\_\_\_\_ avverso il provvedimento della Questura di \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2011 con cui gli è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari;

considerato:

- che attualmente, a seguito dell' emanazione del d. lgs. 8.1.2007 n. 5, attuativo della direttiva comunitaria 2003/86 del 22.9.2003, la normativa sulla condizione giuridica dello straniero riconosce l' unità familiare come un diritto soggettivo;
- che, a seguito della recente riforma, in ordine ai profili attinenti all' ordine pubblico ed alla sicurezza dello Stato è stato eliminato, rispetto agli stranieri per i quali è stato richiesto il ricongiungimento, l' automatismo imposto dall' art. 4, 3° c., T.U. relativamente ad una serie di condanne che sono ostative rispetto all' ingresso ed alla permanenza nel territorio dello Stato, di modo che per tali categorie di soggetti la pericolosità deve essere ora valutata con riferimento alle circostanze concrete - ivi comprese eventuali condanne - riferite allo straniero interessato all' ottenimento del provvedimento in parola;
- che del pari l' ufficio immigrazione della Questura, prima di procedere al rifiuto, alla revoca o al diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deve - ai sensi del successivo art. 5, commi 5 e 5 bis, nel testo attualmente in vigore -, considerare in via prioritaria i vincoli familiari dell' interessato sotto il profilo della natura e dell' effettività e valutare anche la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché l' esistenza di legami con il paese d' origine;

*ee*

- che in sostanza, a seguito della recente novella, è stata introdotta una valutazione discrezionale, soggetta al successivo controllo giurisdizionale, laddove finora il provvedimento di revoca o di diniego era vincolato alla mancanza dei requisiti per il rinnovo;

rilevato rispetto al caso di specie:

- che \_\_\_\_\_ ro ha contratto matrimonio in data \_\_\_\_\_ 2002 con la signora \_\_\_\_\_, cittadina italiana, dalla quale è attualmente separato (come risulta dal decreto di omologazione emesso dal Tribunale di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

- che dal matrimonio è nato, in data \_\_\_\_\_ il figlio \_\_\_\_\_

- che \_\_\_\_\_ è stato condannato per spaccio di stupefacenti, atti osceni, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, dal Tribunale di Ravenna e dal Tribunale di Forlì;

- che l'ultima condanna risale all'anno 2008 e, dunque, è antecedente alla concessione del permesso di soggiorno da parte della Questura di Ravenna datata \_\_\_\_\_);

- che i reati commessi dal ricorrente non rientrano fra quelli previsti dagli artt. 407, 2° c., lett. a) c.p.p. o 12, commi 1 e 3, T.U.;

ritenuto:

- che il diritto al mantenimento dell'unità familiare assume, nel caso specie, contorni di singolare peculiarità e particolare rilevanza, in ragione della tenera età del figlio e della necessità che il padre provveda a procurare fonti di sostentamento per il minore;

- che i reati commessi non consentano di presumere a carico dell'istante una eccezionale pericolosità sociale, soprattutto ove si tenga conto che l'ultimo episodio risale a diversi anni fa e dopo il rilascio del permesso di soggiorno nell'anno 2009 non risulta che il ricorrente abbia commesso ulteriori atti illeciti;

ee

ritenuto pertanto, alla luce delle circostanze di fatto sopra prospettate, che l'interesse al mantenimento dell' unita familiare debba prevalere su quello alla sicurezza dello Stato, in ragione delle esigenze familiari dell' a e della sua pericolosità, apprezzabile ma non eccezionale;

considerato che la documentazione in atti attesta che ro

contrasse effettivamente matrimonio con (loc. 3);

per questi motivi

visto l' art. 30, 6° c., d. lgs. 286/1998, in accoglimento del ricorso presentato in data 7.10.2011, dispone che la locale Questura rilasci il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari a

Si comunichi.

Forlì, 23.2.2012.

Il Giudice

*Anna Casati*

